

Edizione di martedì 6 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Investimenti in magazzini automatizzati e scaffalature: sono agevolati?
di EVOLUTION

ACCERTAMENTO

La definizione degli avvisi di irregolarità prevista dal Decreto Sostegni
di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Le nuove regole del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021 – II° parte
di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa salvaguardata con donazione della precedente abitazione
di Fabio Garrini

AGEVOLAZIONI

Nuovo bando “Macchinari innovativi”: domande compilabili dal 13 aprile
di Debora Reverberi

CASI OPERATIVI

Investimenti in magazzini automatizzati e scaffalature: sono agevolati?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il costo dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica si intende comprensivo del costo della scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0?

Quale coefficiente di ammortamento fiscale si applica alle scaffalature?

I magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, tra cui rientrano ad esempio:

- i magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o *mini-loaders* e software WMS per la gestione delle missioni in/out;
- i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino

sono potenzialmente classificabili, previa verifica dei 5+2 requisiti tecnici e del requisito di interconnessione, nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) all'interno della tipologia 1 “*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*” al punto 12 “*Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica*”.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ACCERTAMENTO

La definizione degli avvisi di irregolarità prevista dal Decreto Sostegni

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

STRALCIO DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 5 D.L. 41/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni) prevede la possibilità per i contribuenti, a determinate condizioni, di **definire gli avvisi bonari emessi ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972**.

Sotto il **profilo soggettivo**, la disposizione agevolativa può essere fruita esclusivamente dai **soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni** (23 marzo 2021) il cui volume d'affari 2020 si è ridotto in misura superiore al 30% rispetto al volume d'affari 2019. Il calcolo della riduzione deve essere effettuato confrontando il **volume d'affari** della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2020 con il medesimo dato relativo al periodo d'imposta 2019.

Inoltre, l'ultimo periodo del [comma 2 dell'articolo 5](#) del Decreto Sostegni prevede che, per quanto riguarda i **contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva** (si pensi, a mero titolo di esempio, ai contribuenti forfettari oppure ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti), la riduzione del 30% deve essere calcolata prendendo a riferimento i ricavi o compensi risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi trasmesse** entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

Per ciò che attiene al **profilo oggettivo**, rientrano tra le somme oggetto di definizione agevolata quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi dell'[articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972](#):

- **elaborate entro il 31 dicembre 2020** e non inviate per effetto della sospensione ex articolo 157 del Decreto Rilancio, per ciò che riguarda il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (periodo d'imposta 2017 per quanto riguarda i soggetti solari);
- **elaborate entro il 31 dicembre 2021**, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (periodo d'imposta 2018 per i soggetti

solari).

Ai sensi del [comma 3 dell'articolo 5](#) del Decreto Sostegni, una volta effettuata la verifica dei presupposti, la proposta di definizione agevolata verrà inviata dall'Amministrazione finanziaria ai contribuenti **tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento**.

Tuttavia, con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere stabilite ulteriori **modalità di recapito delle comunicazioni al contribuente**.

Ai sensi del [comma 4](#) dell'articolo 5 del Decreto Sostegni la definizione avviene mediante versamento:

- **delle imposte e/o dei contributi previdenziali;**
- **degli interessi.**

Le sanzioni e le somme aggiuntive vengono stralciate.

Il pagamento deve avvenire secondo i termini e le modalità del D.Lgs. 462/1997, ovvero:

- **in un'unica soluzione**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con le modalità indicate nell'[articolo 19 D.Lgs. 241/1997 \(articolo 2, comma 1, D.Lgs. 462/1997\)](#);
- **in forma rateale**, per un numero massimo di **rate trimestrali pari ad 8**, oppure se il debito è superiore a 5.000 euro per un massimo di 20 rate trimestrali ([articolo 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997](#));
- in caso di versamento dilazionato, **l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono **l'ultimo giorno di ciascun trimestre** ([articolo 3-bis, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#)).

Ai fini della fruizione dell'agevolazione in commento occorre sottolineare che:

- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, la definizione agevolata **non si perfeziona e vengono applicate le sanzioni ordinarie**;
- le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, **restano definitivamente acquisite**, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Sulla base di quanto sopra visto, dunque, l'accesso alla definizione degli avvisi di irregolarità **sarà automatico**, nel senso che il contribuente non sarà tenuto a presentare un'istanza, ma sarà direttamente l'Amministrazione finanziaria che, una volta verificati i presupposti sulla

base delle dichiarazioni fiscali presentate, provvederà ad inviare al contribuente la **proposta di definizione agevolata**.

A questo punto il contribuente potrà aderire versando le somme richieste; diversamente **l'Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le somme applicando le ordinarie sanzioni previste per gli omessi versamenti d'imposta.**

AGEVOLAZIONI

Le nuove regole del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021

- II° parte

di Luca Caramaschi

DIGITAL Seminario di specializzazione

LE FONDAZIONI E IL TERZO SETTORE

[Scopri di più >](#)



Concludiamo la trattazione iniziata con il [precedente contributo](#) evidenziando nel dettaglio le specifiche modalità e i termini previsti per quelli che la specifica disciplina del 5 per mille definisce **“enti di volontariato”** (ma che ricomprendono anche altre figure rispetto alle classiche ODV) e per le **associazioni sportive dilettantistiche** che, per poter accedere al beneficio del 5 per mille, devono dimostrare di avere (come specificheremo meglio in seguito) una **vocazione educativa e/o sociale**.

Partiamo con la prima categoria, quella definita degli “Enti del volontariato”. Sono considerati tali ai fini del beneficio in commento:*La categoria degli enti del “volontariato”:*

- le **Onlus** di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#);
- le **cooperative sociali** di cui alla L. 381/1991 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'[articolo 8 L. 381/1991](#) con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le **organizzazioni di volontariato (ODV)** iscritte nei registri di cui all'[articolo 6 L. 266/1991](#);
- le **organizzazioni non governative (ONG)** già riconosciute idonee, ai sensi della L. 49/1987, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse ([articolo 32, comma 7, L. 125/2014](#));
- gli **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del [comma 9 dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#);
- le **associazioni di promozione sociale (“vecchie” APS)** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del [comma 9 dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#);
- le **associazioni di promozione sociale (“nuove” APS)**, iscritte nei registri di cui all'[articolo 7 della L. 383/2000](#);

- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 460/1997](#).

Per tali soggetti, in buona parte rientranti nella futura categoria di **Enti del Terzo Settore (ETS)**, la presentazione per **l'anno finanziario 2021** della **istanza di accreditamento** ai fini dell'accesso al riparto del **contributo del 5 per mille** deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate esclusivamente per **via telematica**.

Va ricordato, a proposito, che in virtù delle semplificazioni già riconosciute da un paio d'anni a questa parte, gli enti che sono presenti **nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021** (elenco già consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate) non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Ulteriore **elemento di semplificazione** in vigore per quest'anno finanziario 2021 per coloro che sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento riguarda, invece, il fatto che l'ente richiedente **non è più tenuto a presentare** come in passato la **successiva e separata dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo (che si doveva trasmettere per raccomandata entro il termine del 30 giugno) ma sarà sufficiente un'**autocertificazione resa dal rappresentante legale** dell'ente ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, relativa alla sussistenza dei requisiti al momento della presentazione della **istanza di accreditamento**.

Quanto, invece, alla **precisa identificazione** delle **associazioni sportive dilettantistiche** che possono accedere al beneficio del riparto del 5 per mille, possono presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera e\)](#) e [articolo 6 D.P.C.M. 23.07.2020](#) solo le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il **settore giovanile**, che svolgono prevalentemente **attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni**, ovvero di **avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni**, o nei confronti di **soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari**.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (**Coni**) in virtù di un'apposita **convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate**.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti **nell'elenco permanente 2021** pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2020) **non sono tenute a trasmettere** l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Le **associazioni sportive** che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2021 non dovranno più presentare una successiva e separata **dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma dovranno **autocertificare**, per il tramite del legale

rappresentante, la **sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento**.

Infine, tanto per gli **enti di volontariato** quanto per le **associazioni sportive** è prevista la possibilità di partecipare al riparto delle quote del **5 per mille** per l'anno finanziario 2021 anche se **non hanno effettuato tempestivamente** l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un **importo pari a 250 euro**, tramite modello F24 Elide – **codice tributo 8115** (cosiddetto istituto della “**Remissione in bonis**”).

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i **requisiti sostanziali** richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque **posseduti alla data di scadenza originaria** della presentazione dell'istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

Il calendario 2021

ADEMPIMENTI

Domanda iscrizione
Pubblicazione elenco provvisorio
Correzione domande
Pubblicazione elenco definitivo
Regolarizzazione domande

TERMINI

8 marzo – 12 aprile
20 aprile (*)
30 aprile
10 maggio (*)
30 settembre 2021

(*) *Sito web Agenzia Entrate per Enti Volontariato e sito web CONI per Associazioni Sportive*

Rimangono, in conclusione, **altri soggetti**, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, e specifiche finalità individuate dal legislatore, alle quali per **l'anno finanziario 2021** è possibile destinare **il 5 per mille** secondo regole – per quanto attiene agli altri soggetti – disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento.

Si tratta di:

- **enti della ricerca scientifica e dell'università;**
- **enti della ricerca sanitaria;**
- **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** ([articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni dalla [111/2011](#)). Con il **D.P.C.M. 28.7.2016** sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- **sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente;
- **sostegno agli enti gestori delle aree protette** ([articolo 17-ter D.L. 148/2017](#), convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa salvaguardata con donazione della precedente abitazione

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

TURISMO RURALE: AGRITURISMO, ENOTURISMO E OLEOTURISMO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso di acquisto di immobile con applicazione **dell'agevolazione prima casa**, la cessione per precedente immobile agevolato può avvenire anche con atto a titolo gratuito; inoltre, la frazione di immobile acquisito a titolo gratuito con agevolazione prima casa è **irrilevante in relazione al nuovo acquisto**.

Queste sono le principali indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'istanza di interpello n. 228 del 2 aprile 2021](#).

L'agevolazione prima casa

L'ordinamento offre la possibilità di acquistare, con imposte di trasferimento agevolate (Iva al 4% ovvero registro al 2%), **un solo fabbricato a destinazione abitativa**.

A tal fine occorre verificare e rispettare 4 requisiti, descritti nella nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al **D.P.R. 131/1986**:

- l'abitazione deve essere **non di lusso**, ossia deve essere censita in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha stabilito, ovvero intenda stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto, la **propria residenza** o, se diverso, in quello in cui egli svolge la propria attività;
- l'acquirente deve dichiarare in atto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su **altra casa di abitazione nel territorio del comune** in cui è situato l'immobile da acquistare;
- l'acquirente deve dichiarare in atto di non essere titolare, neppure per quote, anche in

regime di comunione legale su **tutto il territorio nazionale**, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su **altra casa di abitazione** acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge **con le agevolazioni "prima casa"**.

In relazione a tale ultimo requisito, qualora l'agevolazione sia già stata frutta per un altro immobile, il contribuente deve dichiarare che il precedente immobile agevolato **sarà ceduto**, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 55, L. 208/2015](#), **entro il termine di un anno** dall'acquisto del nuovo immobile.

Tale termine è stato oggetto di una **doppia proroga** disposta dalla **legislazione emergenziale Covid**: inizialmente ad opera dell'[articolo 24 D.L. 23/2020](#) e successivamente con l'[articolo 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020](#).

Il decorso del termine citato è **transitoriamente sospeso sino al 31 dicembre 2021**, quindi tornerà a decorrere dal **1° gennaio 2022**.

Il caso trattato

Il primo aspetto riguarda la frazione dell'immobile, precedentemente agevolato, che il contribuente deve alienare per **evitare la decadenza dall'agevolazione**; nel caso di specie, infatti, l'immobile era stato in parte oggetto di **acquisto a titolo oneroso**, in parte **ricevuto attraverso una donazione**.

Il dubbio riguarda la possibilità di **alienare, entro il termine di un anno, la sola quota del 50% dell'immobile precedentemente agevolato acquistata a titolo oneroso** (quindi, eventualmente, mantenendo il possesso dell'ulteriore 50% ricevuto in donazione), ovvero se sia necessario alienare l'intero immobile in quanto una frazione era stata agevolata.

Sul punto l'Agenzia osserva che l'agevolazione prima casa deve essere coordinata con l'[articolo 69, commi 3 e 4, L. 342/2000](#) che consente di beneficiare della medesima agevolazione anche con riferimento agli immobili ricevuti da successione o donazione; comunque, come chiarito dalla [circolare 44/E/2001](#), le due disposizioni mantengono una loro **autonomia**.

Nella [circolare 18/E/2013](#), al paragrafo 5.4, si legge infatti che: *"L'agevolazione prima casa frutta per l'acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), stante la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato."*

Come affermato nell'istanza di interpello in commento, questo **vale anche nel caso di quote di proprietà sullo stesso immobile**, con la conseguenza che nel caso di acquisto di nuovo

immobile, per non incorrere nell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione prima casa, è necessario alienare almeno il 50% dell'immobile preposseduto, vale a dire **la quota acquistata a titolo oneroso.**

La seconda questione attiene la **modalità** con la quale il contribuente deve "liberarsi" del precedente immobile agevolato, ossia se esso debba essere ceduto in forma onerosa (cessione), ovvero sia anche consentito alienarlo a titolo gratuito (donazione).

Anche con riferimento a tale aspetto l'Agenzia dimostra di recepire un'interpretazione estensiva: l'alienazione del precedente immobile agevolato (come detto almeno il 50% acquistato) **può essere realizzata** sia con **atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.**

AGEVOLAZIONI

Nuovo bando “Macchinari innovativi”: domande compilabili dal 13 aprile

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Col decreto direttoriale del 26.03.2021 il Mise ha definito i seguenti termini di apertura del secondo sportello del **nuovo bando “Macchinari innovativi”**:

- **compilazione delle domande** di accesso al bando **dalle ore 10 del 13.04.2021**;
- **invio delle domande** di accesso al bando **dalle ore 10 del 27.04.2021**.

L'incentivo, con una **dotazione finanziaria di 132,5 milioni di euro**, prevede la concessione di agevolazioni, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella **duplice forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato senza interessi della durata massima di 7 anni**, per una percentuale nominale complessivamente **pari al 75% delle spese ammissibili** e con composizione variabile a seconda della dimensione d'impresa:

- per **micro e piccole imprese**, un **contributo in conto impianti pari al 35%** e un **finanziamento agevolato pari al 40%**;
- per **medie imprese**, un **contributo in conto impianti pari al 25%** e un **finanziamento agevolato pari al 50%**.

La misura, come definita dal **D.M. 30.10.2019**, è finalizzata a sostenere **programmi di investimento, nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in beni materiali e immateriali finalizzati**:

- alla **trasformazione tecnologica e digitale** mediante l'impiego di tecnologie abilitanti 0;
- alla **transizione verso il paradigma dell'economia circolare**.

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una **procedura valutativa a sportello gestita da**

Invitalia, in base all'ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Soggetti beneficiari

I soggetti destinatari della misura sono:

- le **Pmi in regime di contabilità ordinaria che dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati** ovvero di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
- i **liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali** individuate nell'elenco tenuto dal Mise ai sensi della L. 4/2013;
- le **reti d'impresa**, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti.

Programmi ammissibili

Sono agevolabili i **programmi di investimento**, finalizzati allo svolgimento delle seguenti **attività economiche**:

- **attività manifatturiere**, ad eccezione di alcuni settori (siderurgico, estrazione del carbone, costruzione navale, fabbricazione delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e relative infrastrutture);
- **attività di servizi alle imprese** elencate nell'[allegato 3](#) al D.M. 30.10.2019.

I programmi ammissibili devono prevedere la **realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica**, con una delle seguenti **finalità**:

- consentire la **trasformazione tecnologica e digitale mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0** di cui all'[allegato 1](#) al M. 30.10.2019;
- favorire la **transizione verso il paradigma dell'economia circolare** attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'[allegato 2](#) al M. 30.10.2019.

I programmi di investimento devono inoltre:

- essere diretti alla **realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità produttiva**, alla diversificazione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;
- essere **realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)**;
- prevedere **spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00**;
- essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, **successivamente alla presentazione della domanda**;
- prevedere una **durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione** delle agevolazioni, salvo la possibilità di proroga dal Mise non superiore a

6 mesi;

- essere costituiti da **immobilizzazioni mantenute per almeno 3 anni** dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute per **l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento**, che soddisfino i seguenti requisiti:

- relative ai seguenti beni **nuovi di fabbrica e acquistati da soggetti terzi**:
 - **macchinari, impianti e attrezzature**;
 - **programmi informatici e licenze** correlati all'utilizzo dei beni materiali;
- riferite a **beni ammortizzabili e capitalizzati** che figurano nell'attivo patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento **per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni**;
- riferite a beni **utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento**;
- **pagate esclusivamente con modalità tracciabili**;
- conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di programmazione 2014-2020;
- **ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione** delle agevolazioni, salvo la facoltà di una proroga dal Mise del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Cumulabilità con altre misure

L'[articolo 7, comma 6, D.M. 30.10.2019](#) prevede **un espresso divieto di cumulo, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato**, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento *de minimis*, quali ad esempio:

- **la Nuova Sabatini**;
- **il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno**.

Come precisato nelle Faq pubblicate sul sito ministeriale **il divieto di cumulo non opera con riferimento alle misure agevolative di carattere generale**.

La misura è dunque **cumulabile con**:

- **super e iper ammortamento**;
- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**.